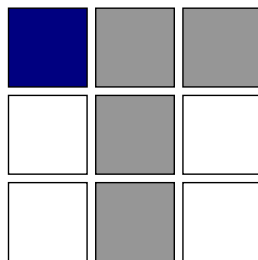


COMUNE DI PIANEZZA
(Provincia di TORINO)

Capitolato normativo per l'assicurazione

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO)**



Realizzazione

[ASSIREIN SPA](#)

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

COMPAGNIA E/O SOCIETA'

L'Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE

Il Comune di Pianezza (To)

ASSICURATO

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

POLIZZA

Il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla *Società*.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNI

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

SCOPERTO

La percentuale del *danno* indennizzabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FRANCHIGIA

La parte del *danno* indennizzabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.

PERIODO ASSICURATIVO ANNUO

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

BROKER INCARICATO

ASSIREIN SPA Via XX settembre 54 TORINO , mandatario incaricato dal *Contraente* per la gestione ed esecuzione del contratto.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

La persona fisica o giuridica cui il *Contraente* ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui - nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro - il *Contraente/Assicurato* si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente/Assicurato*.

RETRIBUZIONI LORDE

Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i *Prestatori di lavoro* ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal *Contraente/Assicurato* a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali nonché per tutte le attività da questi esercitate per effetto di leggi, regolamenti o delibere, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, con o per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale. L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Amministrazione contraente, sia diretta sia indiretta, anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, potendo la stessa svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi e/o appaltatori. Sono compresi i rischi derivanti da proprietà, uso e conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile nello svolgimento dell'attività.

Sono comprese le attività svolte dai dipendenti del Contraente presso altri Enti a seguito di comando del Contraente medesimo. Ferme le esclusioni precisate in polizza, l'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A mero titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. dalla proprietà, gestione e manutenzione di strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie nonché da proprietà e/o conduzione di terreni e fabbricati in genere, dei relativi impianti fissi e pertinenze;
2. dalla proprietà, esercizio e manutenzione di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e la pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere;
3. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche di terzi ove sottoposte a vincolo;
4. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
 - convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
 - spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate;
5. dalla proprietà e/o gestione di impianti e strutture sportivi e/o ricreativi in genere nonché di strutture e servizi scolastici in genere, compresi servizi e dipendenze;
6. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
7. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
8. dalla proprietà ed impiego di cani, dalla proprietà e gestione di canili ed altri ricoveri per animali, dal servizio di accalappiacani, dalla custodia di animali nell'ambito di giardini pubblici e spazi affini;

9. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, rimesse, teatri, cinema, auditorium, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati od altre strutture adibite a pubblici servizi;
10. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
11. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
12. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
13. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclomotori, carrelli a mano, nonché - fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i - dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
14. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
15. dall'esercizio di servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso), compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
16. dalla gestione di attività e/o servizi sociali ed assistenziali;
17. da proprietà, esercizio e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria;
18. da erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
19. da esecuzione di lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
20. da esercizio del servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico e scarico di rifiuti in genere, esclusi i rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i.
La garanzia comprende inoltre i rischi derivanti:
 - dalla proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di rifiuti in genere;
 - dall'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
21. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli, porte e sbarre, anche ad apertura automatica;
22. dall'esercizio di servizi di sorveglianza, anche armata;
23. dall'impiego di squadre di pronto intervento;
24. dall'esistenza di officine per l'attività interna di manutenzione e riparazione di veicoli, attrezzature, macchinari, impianti e strumentazione in genere, comprese le officine mobili;
25. dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di olio combustibile, colonne di distribuzione e/o contenitori di carburante per uso dell'Assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

1.3 Dichiarazioni del Contraente

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

1.6 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Nel caso sia prevista una durata poliennale del contratto, ciascuna delle parti ha inoltre la facoltà di rescindere il medesimo, in occasione di ciascuna scadenza annua intermedia, mediante preavviso scritto, da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza considerata.

1.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

1.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

1.10 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax.

1.11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

2.1 Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche nonché del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali. I risarcimenti dovuti ai sensi dell'assicurazione di cui al presente punto 2), saranno corrisposti previa detrazione di una franchigia di euro 2.500,00 per sinistro.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi relativi all'assicurazione di legge. Tuttavia l'assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi anzidetti, purchè ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e non discenda da comportamento doloso.

L'assicurazione si estende anche a coloro (a titolo esemplificativo e non limitativo: alunni, allievi, studenti, borsisti, tirocinanti) che prestano servizio o svolgano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, per i quali sia prevista l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

C. Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione di legge contro gli infortuni (RCI)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali sofferti in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevista per legge.

D. Responsabilità civile derivante da utilizzo di "Lavoro temporaneo"

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da una "impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo come disciplinato dalla Legge n. 196 del 24/06/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa fornitrice per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222.

2.2 Estensione territoriale

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente e/o altre persone soggette all'assicurazione obbligatoria di legge (D.P.R. n. 1124 del 30.06.65) o rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs 38/2000, per gli infortuni da questi subiti in occasione di servizio, per i quali è operante la garanzia RCO.

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

2.4 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e s. m. e i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Committenza auto**;
- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento accidentale**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in consegna o custodia e Danni da attività di rimozione veicoli**;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**;
- h) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno**;
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente nonché cagionati da prodotti e cose in genere, lavorati, dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Mense e punti ristoro ed Esercizio di farmacie**;
- j) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al Contraente una responsabilità indiretta o solidale;
- k) derivanti dalla proprietà e/o gestione di laghi, bacini, dighe o condotte forzate;

L'assicurazione R.C.T. - R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche;
- n) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- o) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- q) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- r) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- s) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

2.5 Rinuncia alla rivalsa

Premesso che la presente clausola non determina onere aggiuntivo a carico del Contraente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento di danni a terzi, per sinistri liquidati a termini di polizza - fatta eccezione per il caso di dolo e fermo restando l'analogo diritto spettante al Contraente - rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti degli amministratori, del segretario, dei dirigenti e dei prestatori di lavoro del Contraente nonché delle altre persone che prestano la loro opera per conto del Contraente medesimo quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: collaboratori in forma coordinata e continuativa o in forma occasionale, dipendenti di altra amministrazione con incarichi di supplenza, ogni altro soggetto rientrante nella disciplina del D.Lgs. n. 38/2000, borsisti, tirocinanti, volontari, compresi volontari del gruppo di protezione civile, partecipanti ad attività di formazione in genere, ove le menzionate persone siano ritenute responsabili del fatto dannoso, intendendosi le stesse equiparate all'Assicurato. Sono esclusi, in ogni caso, gli appaltatori, gli eventuali subappaltatori ed i loro dipendenti.

2.6 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 15 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

2.7 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.

2.8 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionali.

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, mediante emissione di specifico documento recante:

- la data del sinistro
- il nominativo della controparte
- l'importo liquidato
- la data del pagamento
- l'importo da recuperare.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2.9 Elementi per il calcolo e la regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società;

b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;

c. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo;

d. Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato fornirà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

3 - CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

3.1 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per asbestosi, silicosi e H.I.V.

Il massimale indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e delle franchigie, rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.3 Committenza veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

3.4 Responsabilità civile personale

a) Rc personale dei dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e parasubordinati del Contraente.

b) Rc personale degli amministratori e del segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di Consiglieri, Assessori, Sindaco e Segretario nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate - in nome e per conto dell'Assicurato - funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

3.5 Danni da incendio

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

3.6 Danni a veicoli sotto carico e scarico

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

3.7 Danni ai veicoli in parcheggio

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli a motore, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

3.8 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.9 Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni - se in condominio - e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati ed impianti. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni:

- derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanza dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

Agli effetti della presente norma di assicurazione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.11 Danni da furto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.12 Attività previste dal D.lgs. n. 626/94

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 19/09/94 n. 626 (e successive modifiche ed integrazioni).

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato.

3.13 Committenza lavori ai sensi del D.Lgs n. 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/96 (e successive modifiche ed integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori nonché i loro titolari e/o dipendenti sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dalle menzionate norme, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel qual caso l'assicurazione vale anche per le anzidette figure.

La presente garanzia si intende prestata con il limite di risarcimento indicato nella specifica tabella riepilogativa.

3.14 Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

Sono esclusi i rischi derivanti dall'esercizio di depuratori nonché di impianti incenerimento e di smaltimento rifiuti.

La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.15 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.16 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.17 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

3.18 Attività socialmente utili e di volontariato

Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come - a titolo meramente indicativo e non limitativo - manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti - singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni - aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o - in ogni caso - tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.

La garanzia non vale per i danni ai beni immobili e strumentali utilizzati per le attività menzionate ed è esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività medica.

3.19 Organizzazione di manifestazioni

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante dall'organizzazione, gestione o partecipazione di/a spettacoli ed altre manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo, culturale e artistico, ambientale e naturalistico, visite guidate, escursioni collettive, anche se svolte mediante l'impiego di mezzi, strutture ed impianti di terzi, esclusi comunque i danni cagionati agli anzidetti mezzi, strutture ed impianti utilizzati.

L'assicurazione vale anche per i rischi connessi con l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di carattere benefico, e in ogni caso senza finalità di lucro, per le quali il Contraente abbia, con specifico atto amministrativo, concesso il proprio patrocinio.

In tutti i casi sopra indicati l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni. Restano in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dallo svolgimento di gare motoristiche in genere.

3.20 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.

Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella

3.21 Danni a cose in consegna o custodia

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l'esercizio delle attività per le quali è prestata

l'assicurazione od oggetto dell'esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella.

3.22 Danni da attività di rimozione veicoli

Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi a seguito di caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:

- durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;
- nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all'area di sosta o deposito dei medesimi;

L'estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma l'esclusione dei danni rientranti nella disciplina della Legge n. 990/69 (e successive modifiche ed integrazioni) e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il servizio sia stato appaltato a terzi, l'anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell'interesse dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni alle cose che si trovino sui veicoli rimossi.

La garanzia è prestata con il limite di risarcimento indicato nella specifica tabella.

3.23 Mense e punti ristoro

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

3.24 Esercizio di farmacie

Relativamente all'esercizio di farmacie, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati - entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione - dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Tuttavia per i prodotti galenici di produzione propria - compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria - somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione è prestata anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

3.25 Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna

L'assicurazione per i danni derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogne è prestata con le franchigie ed i limiti di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.26 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente a Euro 2.500.000,00.

3.27 Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato, ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792, al quale la Società è tenuta a riconoscere la remunerazione nella misura prevista negli atti della procedura esperita per l'affidamento del contratto medesimo.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente al Broker

incaricato si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

3.28 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all'art. 1911 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicratrice delegataria in esso indicata. Di conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicratrice delegataria.

Pertanto tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

3.29 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

3.30 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

3.31 Proroga dei termini di pagamento della prima rata di premio

A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell'assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 60(sessanta) giorni successivi all'anzidetta data di effetto dell'assicurazione.

3.32 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

4. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

n.	condizione particolare	scoperto %	franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro)	massimo risarcimento (Euro)
3.1	Malattie professionali			1.000.000,00
3.2	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi	10	2.500,00	250.000,00 per sinistro
3.5	Danni da incendio		franchigia €. 150,00	500.000,00 per sinistro e anno
3.6	Danni a veicoli sotto carico e scarico		franchigia €. 150,00	50.000,00 per sinistro e anno
3.7	Danni a veicoli in parcheggio		franchigia €. 150,00	50.000,00 per sinistro e anno
3.8	Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	10	1.500,00	50.000,00 per sinistro e anno
3.10	Danni da cedimento o franamento del terreno	10	1.500,00	250.000,00 per sinistro e anno
3.11	Danni da furto		franchigia €. 150,00	50.000,00 per sinistro e anno
3.13	Committenza lavori		franchigia €. 150,00	1.000.000,00 per sinistro
3.14	Danni da inquinamento accidentale	10	2.500,00	250.000,00 per sinistro e anno
3.15	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		franchigia €. 150,00	100.000,00 per sinistro e anno
3.16	Danni a condutture e impianti sotterranei		franchigia €. 150,00	250.000,00 per sinistro e anno
3.20	R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c.		150,00	5.000,00 per sinistro, col limite di 2.500,00 per danneggiato
3.21	Danni a cose in consegna o custodia		Franchigia €. 150,00	50.000,00 per sinistro e anno
3.22	Danni da rimozione veicoli	10	Franchigia €. 150,00	25.000,00 per sinistro e anno
3.25	Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature: a) conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi b) non conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi	10	1.000,00 per sinistro 5.000,00 per sinistro	250.000,00 per sinistro e anno 25.000,00 per sinistro e anno

5. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 1.6

Durata del contratto.

Art. 1.7

Recesso in caso di sinistro.

Art.1.9

Foro competente.

Art. 3.30

Rescissione automatica.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA TECNICA RCT - RCO (4)

Contraente: **COMUNE DI PIANEZZA.**
.P/zza Napoleone Leuman 1
10044 Pianezza
C.F..01299070019

durata del contratto: **anni 2, con**
effetto dal: **30/06/2007**
scadenza il: **30/06/2009**
scadenza prima rata il: **30/06/2008**

Massimali assicurati

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- ☐ **Euro 2.600.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, ma con i limiti di
- ☐ **Euro 2.600.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- ☐ **Euro 2.500.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- ☐ **Euro 2.600.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- ☐ **Euro 1.500.000,00** per ogni infortunato

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo è determinato in base alle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale dipendente, al personale parasubordinato e ai lavoratori "interinali"; viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Elementi per il calcolo e la regolazione del premio":

- *retribuzioni lorde annue preventivate* = **Euro 1.255.000,00**
- *tasso lordo pro mille* = _____

Il premio annuo lordo iniziale ammonta pertanto ad Euro _____